

Avv. Elena Spina  
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma  
Tel: 06 35340262 - cell. 348 7624764 Data: 10/10/2022 19:27:48  
e-mail: [segreteriastudioelenaspina@gmail.com](mailto:segreteriastudioelenaspina@gmail.com)  
pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA – SEZ. III BIS  
RICORSO R.G. 6427/ 2022  
ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI  
PER**

- **FRANCO ALFREDO** (C.F. FRNLRD78P29I438G) rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it) - fax 0635340270) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al ricorso principale.

- *ricorrente* -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

**Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione Generale per il personale scolastico in persona del Dirigente pt** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma

**Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A022 per la  
\_Regione Campania\_** di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  
**Commissione Nazionale** di cui al D.M. n.326 del 9 novembre 2021, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  
**USR Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania** in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

*resistenti*

nei confronti di

***Per l'annullamento***

1. Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot. N. 29193 del 19 luglio 2022 successivamente conosciuto, di approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso per la classe di concorso A22 di cui al Concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nonché per l'annullamento della allegata graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A022, nella parte in cui esclude ancora il ricorrente.
2. Nonchè per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti connessi, conseguenziali, precedenti e successivi ivi compresa la relazione prot. 33837 e 30644 – RM0526529-2022AAOORM-006-33016REG1660921733197 del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, e gli allegati provvedimenti, depositati in data del 22 e del 31 agosto 2022 nel processo, nella parte in cui contenga il provvedimento sfavorevole di riesame della posizione concorsuale qui rappresentata, con cui il Ministero torna a rinnovare le determinazioni lesive già impugnate relativamente ai quiz contestati e autorizzare l'operato svolto, i quiz somministrati, l'attribuzione del punteggio lesivo per il ricorrente ed il prosieguo del concorso nel senso della esclusione del ricorrente. Ivi compresi tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della Commissione Nazionale di cui al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti con cui siano stati riesaminati i quiz assegnati e sia stato rivisto esclusivamente un unico quiz non rilevante per la posizione in argomento, nella parte in cui il riesame non ha riguardato anche i quiz qui impugnati. Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

**FATTO**

1. Chi ricorre ha impugnato il mancato superamento della prova scritta per la classe di insegnamento A022 del concorso pubblico indetto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto D.D. n. 499/2020, finalizzato al reclutamento del

personale docente per posti comuni e di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

2. Col ricorso principale è stata lamentata la somministrazione di quiz ambigui, mal formulati e dubbi che in vari modi hanno determinato sfavorevolmente e ingiustamente l'esito del concorso, quiz che, in alcuni casi, vertevano anche su materie differenti da quanto era previsto dai Quadri di riferimento. Le domande ambigue impugnate sono state specificamente 37-46 -10 del Quiz somministrato a chi ricorre. E' utile rammentare che: **chi ricorre ha ottenuto voto 68** mentre la soglia minima per il superamento della prova a quiz era stata stabilita **in punti 70**; i quesiti erano 50 (di cui 5 su competenze digitali e 5 su competenze linguistiche) e che per ogni domanda corretta venivano attribuiti 2 punti, mentre per le risposte errate non era prevista alcuna penalità (ex artt. 4 e 6 del D.M. 326/2021).
3. Questo ecc.mo Collegio ha ordinato alla Amministrazione di fornire "*dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente*". Il Ministero ha adempiuto depositando apposita relazione con cui ammette l'estraneità di uno dei quiz somministrati rispetto ai quadri di riferimento a pag. 8 della relazione impugnata (pur ritenendo legittimo il suo operato) e sostiene che il Collegio adito non possa sostituirsi all'amministrazione decidendo quale sia la risposta esatta ad un quiz. Sul punto il Ministero legge male i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n.

4. **Preliminarmente è necessario esporre le seguenti considerazioni in relazione alla prova di resistenza.** Il Ministero nella sua memoria liquida il profilo in questi termini *“il mancato raggiungimento della soglia minima per il passaggio alla fase successiva è dipeso dalle plurime risposte errate rese su un elevato numero di quesiti, ben 16 su 50”*. Questa argomentazione ed il concetto di “elevato numero” e di “plurime risposte errate” appaiono privi di rilevanza e coerenza con la vicenda concorsuale e con quanto chi ricorre lamenta per i seguenti motivi.
5. Come previsto dal Bando anche **chi è stato regolarmente ammesso ed ha ottenuto i 70 punti utili, ha potuto sbagliare “plurime risposte” per ben 15 volte (ex artt. 4 e 6 del D.M. 326/2021).** D’altro canto delle risposte errate del ricorrente non una, ma almeno 4 sono state provocate dalla mal formulazione delle domande impugnate e dalla natura illegittima delle stesse (una non era nel programma per ammissione dello stesso Ministero a pag. 8 della memoria). Quindi, **non considerando in questa conta le domande impugnate, che sono state invece assolutamente determinanti per l'esclusione, il ricorrente ha ottenuto punteggio 68 ha risposto a 34 domande, quindi ha sbagliato 16 domande, ma senza contare le domande impugnate ha sbagliato soltanto 10 volte, ossia molto meno di quanto abbia potuto sbagliare un qualsiasi candidato ammesso.** In poco, il concetto di “plurime risposte sbagliate” ai fini di questa prova di resistenza è da abbandonare, perché anche gli ammessi hanno sbagliato “plurime risposte”, anche più del ricorrente.
6. Sotto altro punto di vista, se l’amministrazione venisse condannata a riesaminare i quiz contestati e la prova in argomento, attribuendo punti aggiuntivi per ogni domanda impugnata (MA considerato che il ricorrente ha già ottenuto 68 BASTEREBBE ANCHE SOLTANTO AD UNA DELLE DOMANDE CONTESTATE), come già ha fatto per le altre classi di

concorso, il ricorrente otterrebbe il punteggio aggiuntivo necessario per l'ammissione al concorso e anche per ottenere molti più voti della sufficienza, appunto come già accaduto ad altri ricorrenti che pure avevano sbagliato numerose domande. Come diffusamente spiegato nel ricorso e attraverso perizie, anche le altre domande qui impugnate non appaiono corrette e/o complete e risultano comunque ambigue e sono state suscettibili di trarre in errore il candidato e determinare la non ammissione e se anche soltanto in parte venissero riesaminate consentirebbero al ricorrente di raggiungere il minimo.

7. Può, quindi, affermarsi che l'ambigua ed incompleta formulazione dei quesiti impugnati ha costituito per il ricorrente un tale elemento di confusione e aggravamento in tutto lo svolgimento del concorso e nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono e hanno finito per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051, cit.). **Dunque il concorso non si è svolto nel rispetto della par condicio dei candidati e dei principi del pubblico concorso.**
8. Sempre sulla prova di resistenza altro profilo da evidenziare in questa conta degli errori, è che **il ricorrente, oltre alle domande ambigue, non ha avuto neanche la chance di una batteria completa di 50 quesiti correttamente redatti come il bando richiedeva, ma ne ha avuto soltanto 49 (e ricordiamo ancora che chi ricorre ha ottenuto già 68 punti).** Lo stesso Ministero, infatti, ha ammesso attraverso i provvedimenti di riesame che uno dei quiz era errato e ha riesaminato la vicenda concorsuale.
9. **Anche la domanda digitale è evidentemente fuori programma per un insegnante di lettere. In realtà ricordiamo che** laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple rimane preclusa ogni possibilità di interpretazione

soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), quindi dire oggi che il perfetto docente debba rispondere anche su domande fuori programma non ha alcun pregio, mentre c'è stata una evidente violazione della regola del concorso. (Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

10. Una tornata concorsuale pubblica volta alla par condicio dei candidati, non può tramutarsi in un Superenalotto, dove si ha la fortuna di indovinare o meno risposte, oppure di avere la batteria nell'ordine più fortunato. La regola iuris è che il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale **da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti**. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui **ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta** e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, **così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (cfr.: T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015). A questi principi consegue che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero siano state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe **sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela** correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

11. L'amministrazione attraverso la relazione depositata in questi processi, in adempimento all'ordine di questo ecc.mo Collegio, dimostra di rinnovare le illegittime determinazioni già impugnate, non corregge i quiz impugnati e non ridetermina i voti e punteggi attribuiti, attraverso i provvedimenti qui impugnati

inoltre, ha anche pubblicato la graduatoria dei vincitori, senza pertanto riconoscere gli errori sin qui lamentati, che invece hanno ingiustamente CONDIZIONATO L'ESITO DELLA PROVA SCRITTA.

12. I provvedimenti qui impugnati confermano le determinazioni illegittime già lamentate e invece che riesaminare l'iter procedimentale già lesivo e irregolare per tutti gli aspetti già dettagliatamente descritti, ne autorizzano e convalidano gli esiti, tornando a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, che rimane illegittima.

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale e col seguente atto di motivi aggiunti, illegittimità che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

## **DIRITTO**

**1) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonchè dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.**

La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato completo riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, nonché l'illegittimità della attività di ratifica e autorizzazione di quell'illegittimo operato attuata tramite i provvedimenti qui impugnati, gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Si torna a lamentare, pertanto, la natura ambigua di numerose tra le domande della prova a quiz

che sono state somministrate, l'illogicità e la manifesta incongruenza tali da aver ingiustamente determinato l'esito dell'esame, nonché l'estraneità al programma.

Il riscontro bibliografico riportato in fatto e le perizie offerte in deposito al Collegio (in un caso lo stesso autore Aldo Busi, citato in una delle risposte, sostiene l'ambiguità del quesito), fanno comprendere che i quiz siano stati palesemente mal formulati e oggi attraverso le stesse ammissioni del Ministero sappiamo con certezza che esulavano dagli stessi Quadri di riferimento. L'impianto normativo che ha disciplinato il concorso imponeva al contrario l'individuazione e la valutazione di una unica risposta come l'unica risposta esatta, basta rammentare l'art. 4, comma 6 del D.M. n. 326/ 2021 che così recita: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*.

Invece le Domande segnalate erano prive di una unica risposta esatta che desse certezza giuridica alla regolarità del procedimento di correzione, che si mostra pertanto falsato e incongruente.

**Il quiz somministrato e poi annullato dimostra come illegittimamente la batteria di domande offerte diventa di 49 domande.** Anche la domanda relativa alle competenze digitali, con abnorme ingiustizia, imponeva conoscenze informatiche incongrue, eccessivamente tecniche e minuziose rispetto al profilo di un insegnante di Lettere e comunque fuori programma. La descritta ambiguità e l'erroneità illustrate hanno compromesso la certezza giuridica dello stesso esito della prova.

Appare evidente, infatti, che senza la ambiguità del quiz e considerata la correttezza anche delle risposte date, chi ricorre avrebbe senz'altro superato il quiz mentre rimane escluso addirittura SOLTANTO PERCHE' le DOMANDA impugnate sono STATE CONSIDERATE ERRATE e sono rimaste prive di attribuzione di punteggio, in esito ad un procedimento dubbio, erroneo e irregolare.

In materia è stato ormai chiarito che la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità all'indirizzo formatosi a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, potendo il giudice amministrativo – anche senza sostituirsi all'Amministrazione – estendere il proprio giudizio dall'esame estrinseco della valutazione (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza



dell'istruttoria) all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile.

In tale prospettiva – e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette – se è vero che il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione, è anche vero che non può esimersi dal considerare e valutare il vizio, tecnico o logico, dell'apprezzamento dell'Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto oggettivamente riscontrabile così come accade nella nostra vicenda (cfr. in tal senso anche Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

**L'utilizzazione dello strumento delle selezioni per quiz, da sempre oggetto di dubbi e contestazioni, ha visto, nel tempo, fissare dei principi fondamentali proprio dalla giurisprudenza, principi che merita applicare anche alla nostra vicenda.** In particolare, anche se le procedure informatizzate e per quiz non si sostanziano “in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati e contrario al parametro del buon andamento dell'amministrazione” (cfr. Sez. I, ord.za 4 ottobre 2004, n. 10129 e Corte cost., ord.za 7 luglio 2005, n. 273), **RIMANE CHE SOTTO SPECIFICI ASPETTI QUESTE PROCEDURE SI PRESTANO A DIVERSI PROFILI DI CENSURABILITA', SOPRATTUTTO SE NON SONO SOTTOPOSTE AD UNA “accurata e speciale procedura che ne garantisca la piena legittimità”, appunto come è emerso nel concorso in argomento.**

Inoltre, già il Consiglio di Stato con parere n.11004/2012 in occasione di altre tornate concorsuali, ha consigliato la P.A. di attenersi nella somministrazione dei quiz alla finalità della selezione e concedere il tempo adeguato, molto del tempo concesso è stato purtroppo utilizzato per affrontare domande dubbie dove le risposte esatte apparivano numerose.

**Anche questo ecc.mo Collegio ha già riconosciuto e accolto le istanze cautelari avanzate in procedimenti identici, ci riferiamo ad esempio alla ORDINANZA n. 7173/2020 emessa su ricorso 8105/2020, oppure alla più recente TAR LAZIO SEZ**

**II Ordinanza n. 4848/2022 DEL 22 APRILE 2022**; è opportuno anche rammentare l'orientamento univoco della giustizia amministrativa, per tutte basta citare la pronuncia del Consiglio di stato relativa alla natura dei quiz: “ *Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.*(Ord. Emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)”.

**Sui quiz ambigui e limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008 è stato anche censurato l'operato della Amministrazione che abbia somministrato quiz su materie non previste oppure che impongano una conoscenza minuziosa così come appunto accaduto nella nostra vicenda :** “ *l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [..]*”.

Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

La documentazione offerta al Collegio dimostra chiaramente che nella vicenda in

argomento la valutazione che condanna chi ricorre alla esclusione è al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità e non rispetta i parametri tecnici di univoca lettura, (cfr. Cons. Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201). L'esercizio della discrezionalità tecnica non corrisponde ai dati concreti, non appare logico ma arbitrario, risulta erroneo in fatto e irrazionale.

Il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un test concorsuale non trova un limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l'insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.

Ciò premesso sul piano metodologico, corre l'obbligo di richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui i quiz con domande a risposta multipla richiedono che *“tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non compromettere l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere **congrue, chiare e neutre e non prestarsi a interpretazioni divergenti**; quanto sopra sulla base di una formulazione chiara, non incompleta o ambigua, con corrispondente univocità di risposta”* (cfr. Consiglio di Stato n. 4862 del 2012).

In sintesi, quindi, è ormai *ius receptum* che la domanda oggetto di quesito concorsuale deve essere chiara ed univoca nella sua completezza, anche le risposte che fungono da distrattore non possono sfuggire a questo vaglio.

Anche le opzioni di risposta che il quesito offre al candidato non possono comportare ambiguità e prestarsi a interpretazioni divergenti come accaduto nella nostra vicenda DOVE LE RISPOSTE DISTRATTORI SONO IN REALTÀ ALTRETTANTO ESATTE, anche se è ovvia nel meccanismo a quiz la presenza del c.d. “distrattore”, per tale intendendosi, secondo il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato, quella

*“risposta che, ad un primo approccio, può apparire come una delle risposte corrette e, comunque, non “prima facie” implausibile”* (cfr. Consiglio di Stato 2 luglio 2020 n. 4266).

**2) Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.**

La graduatoria impugnata e i provvedimenti autorizzativi e applicativi non fanno altro che ratificare illegittimamente l'operato già impugnato. Mentre non è dubitabile la violazione sotto diversi aspetti dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90, **ci si chiede come abbia potuto la Commissione esaminatrice a valutare legittimamente la prova di chi ricorre se i quiz somministrati presentavano un quiz poi annullato.**

Le modalità descritte, l'ambiguità ed erroneità dei quiz comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati. Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017 ).

Continuano ad apparire ignote le attività di valutazione delle prove da parte della

Commissione esaminatrice dei quiz e delle griglie di valutazione in argomento. L'amministrazione nella sua memoria evidenzia che la responsabilità della redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale e che l'attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) ( definita dal citato D.M. n.326/2021 articolo 7, comma 2) è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1), viene anche detto che non è previsto alcun rapporto tra i due organismi. L'Amministrazione ricorda anche che in questo impianto vi è l'uso puramente strumentale delle modalità informatiche, adottate ai soli fini della riservatezza dell'operato della Commissione e della segretezza dei quesiti delle prove scritte, ma questa difesa immagina che le modalità automatizzate siano state finalizzate anche al calcolo informatico dei voti attribuiti alle risposte che la piattaforma già considerava esatte.

Eppure l'art.3, comma 5, del Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero di Istruzione (che ha modificato il Bando originario) dispone che la valutazione della prova scritta debba essere effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale. Essendo stata l'attività di valutazione di questi quiz meramente informatica, appare chiaro che, a monte, sia la ambiguità delle domande offerte sia l'illegittimità di uno dei quiz abbia inficiato irrimediabilmente ogni possibile legittima correzione, motivazione e coerenza della valutazione stessa e dunque della impugnata esclusione.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti offerti dalla Commissione Nazionale né tanto meno di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti una volta che ne è emersa la possibile ambiguità.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di ogni riesame e a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". **La mancanza dei verbali** relativi ad un riesame di tutti i quiz e soprattutto della prova digitale, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione Nazionale desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale.

Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *"Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per **avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.** ....Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il*

relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguenza che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale

*per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all’istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l’eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell’esigenza di assicurare l’assoluta segretezza del contenuto dei test. E’ però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione “purificatrice”, atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell’ordinamento afferenti all’ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l’anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l’effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l’assenza*



*di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all’elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E’ indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata”.*

Anche nella nostra vicenda i vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

**3 VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.- ECCESSO DI POTERE PER VIZIO DEL PROCEDIMENTO, ERRORE E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DELL’ISTRUTTORIA, DELLA MOTIVAZIONE.- ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. Disparità di trattamento del mancato riesame.**

La relazione impugnata rinnova l'ulteriore profilo di illegittimità della esclusione di chi ricorre è la gravissima e palese disparità di trattamento che emerge dal mancato riesame della prova e delle sue modalità. Ricordiamo a questo proposito che una delle avvertenze del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espressa nel parere N.

65/2021 era stata appunto di correggere quella sorta di estraneità che i programmi presentavano rispetto all'effettivo profilo del docente di scuola secondaria, tanto da far dire al Consiglio che *"I programmi disciplinari appaiono **enciclopedici**, **eccessivamente generici** e **nozionistici**, caratterizzati dalla tendenza a proporre tematiche e contenuti, trascurando sia le Indicazioni nazionali, in particolare quelle della scuola secondaria di primo grado e dei Licei, sia le Linee guida degli Istituti tecnici e dei professionali, tendenza testimoniata peraltro dalla scelta di titoli di paragrafi riferiti ad ambiti diversi da quelli presenti nelle Linee Guida e Indicazioni Nazionali. Infatti, la trattazione delle conoscenze nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali 2012 avviene sulla base di scelte significative da parte del docente. Questa competenza è quella che deve essere valutata in sede concorsuale, non quella prettamente accademica, già valutata in sede universitaria. L'orientamento proposto nei programmi concorsuali al candidato non sottolinea sufficientemente l'esigenza di interpretare i canoni disciplinari come "campi di scelte" da effettuare in una prospettiva di rilevanza epistemologica, psicologica e pedagogica per l'insegnamento e l'apprendimento."*

Inoltre tutti i quotidiani nazionali hanno riportato la notizia della anomala bassissima percentuale di ammessi al concorso, tanto che lo stesso Ministero dell'Istruzione, quanto alle prove scritte somministrate per la classe di concorso A060 e AdMM per il sostegno, ha poi provveduto a riconoscere gli errori e attribuire 2 punti aggiuntivi a tutti i concorrenti.

Con gravissima disparità di trattamento e gravissima carenza di motivazione la stessa attività di riesame non è stata disposta per le prove in argomento. Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalla ambiguità riscontrata e dal parziale riesame della procedura è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti oggetto del presente ricorso e fa desumere che, in concreto, tutte la prova scritta sia rimasta del tutto priva di ogni adeguata attività di valutazione da parte della Commissione e rimanga in ogni caso priva di una motivazione logico giuridica adeguata e coerente con l'impianto normativo che regola

il pubblico concorso. ( TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

Rimane, in poco, davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonché viene violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Del resto anche a livello di Diritto comunitario l'art. 6 della direttiva 2000/78 è formulato nel modo seguente: «La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili». Ai sensi del suo articolo 1, tale direttiva «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della stessa direttiva così prevede: «1. *Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (si veda per tutte Corte di giustizia dell'Unione Europea*

Seconda Sezione Sentenza 3 giugno 2021)

Anche sotto questo profilo l'agire amministrativo appare incongruo ed illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali**

fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un **legittimo affidamento**” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536).

Ne consegue che la funzione amministrativa anche nella presente vicenda avrebbe dovuto essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che “ **secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

**4. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.**

Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. L'amministrazione nella sua memoria evidenzia che la responsabilità della

redazione delle prove scritte è assegnata alla sola Commissione nazionale e che l'attività della Commissione esaminatrice (giudicatrice) ( definita dal citato D.M. n.326/2021 articolo 7, comma 2) è distinta da quella assegnata alla Commissione nazionale (articolo 7, comma 1), viene anche detto che non è previsto alcun rapporto tra i due organismi. L'Amministrazione ricorda anche che in questo impianto vi è l'uso puramente strumentale delle modalità informatiche, adottate ai soli fini della riservatezza dell'operato della Commissione e della secretazione dei quesiti delle prove scritte, ma questa difesa immagina anche che le modalità automatizzate siano state finalizzate anche al calcolo informatico dei voti attribuiti alle risposte che la piattaforma già considerava esatte. La graduatoria qui impugnata e la relazione fornita dall'amministrazione fanno ritenere non sanati i profili già impugnati che tornano ad essere così rinnovati in questa sede.

Ulteriore profilo di illegittimità è da ravvisare nella illegittima modalità di utilizzazione del meccanismo informatico di correzione. Anche stavolta questa difesa non rinuncia a non osservare come l'inserimento delle procedure informatiche sia stato armonizzato male con i principi della corretta azione amministrativa.

Davanti alle avvertenze del Consiglio Superiore della pubblica istruzione circa la possibile erroneità delle modalità di selezione, l'attività della Commissione esaminatrice appare del tutto nulla, manca ogni riesame ogni reale valutazione della prova scritta da parte di questa Commissione che si è limitata a recepire un conteggio meccanico del sistema informatico e avrebbe invece potuto e dovuto meglio integrare la propria attività con quella del mero computer, quanto meno in fase di riesame. Pertanto, altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate, che hanno impedito ogni correzione delle criticità rappresentate. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che in via sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza

amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un funzionamento limitato non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare: • l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento; • l'integrità del documento; • la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità). Tracciabilità, integrità, immutabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda della ricorrente, ma la successiva emersione dei problemi di ambiguità delle domande a maggior ragione fanno sì che non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La “voglia di digitalizzazione” è giusta e

potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire ogni valutazione della anomalia che ha lamentato per via di un meccanismo forviante ed errato che non le ha consentito di ottenere una valutazione completa e reale della sua prova. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

o000o

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

Tutto ciò premesso,

### **PQM**

Si chiede all'ecc.mo Collegio: – l'accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effettol'annullamento dei provvedimenti impugnati, affinché chi ricorre **sia ammesso, anche con riserva**, alla successiva fase orale anche nella sessione suppletiva, e sia inserito nella graduatoria/elenco degli ammessi al

prosieguo del concorso.

In subordine di chiede di ordinare all'Amministrazione di **riesaminare** la procedura di non ammissione anche alla luce della illegittimità ammessa per una delle domande somministrate e attribuire il corretto punteggio, anche in subordine alla presenza di una nuova commissione e, in via ulteriormente gradata disporre la **ripetizione** dello stesso procedimento, nel rispetto della legge e della parità di trattamento, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 10 ottobre 2022

avv. ssa Elena Spina